SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 13 maggio 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 3 maggio 1991 concernente: «Modalità di versamento al concessionario delle imposte Irpef, Irpeg e Ilor dovute sulla base di dichiarazioni integrative, per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione, nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 1991).
Pag. 46

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi **n. 27:***

Ministero del tesoro: Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992 - Serie sorteggiate per l'ammortamento nella quattordicesima ed ultima estrazione eseguita il 25 marzo 1991 e serie sorteggiate negli anni precedenti.

91A1644

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 151.

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di finanza pubblica al fine di contenere il fabbisogno del settore statale per il corrente anno nei termini fissati dal Parlamento con il documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1991-1993 e con i documenti di bilancio per l'anno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1

1. Nella tabella *A* parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 2), è soppresso.

2. Alla tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 20) è sostituito dal seguente: «20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, escluse le piante ornamentali (v.d. 06.01 - ex.06.02);»;

b) il numero 78) è sostituito dal seguente: «78) preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. ex 21.05);»;

c) i numeri 13), 25), 39), 44), 57), 67), 80), 99), 100), 101) e 102) sono soppressi.

3. L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 11 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — *1.* Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto così come definiti dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.».

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento per le cessioni ed importazioni di:

a) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v.d. 03.03);

b) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);

c) piante ornamentali (v.d. ex 06.02);

d) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);

e) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili (v.d. 19.05);

f) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);

g) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);

h) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);

i) materie tessili e loro manufatti, indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni;

l) calzature.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 13, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Per le cessioni dei beni indicati alla lettera *e*-bis) del secondo comma dell'articolo 19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa.»;

b) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente lettera: «*e*-bis) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento.»;

c) nell'articolo 27, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite durante il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione

relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attività, dalla seconda liquidazione periodica dell'anno.»;

d) nell'articolo 27, secondo comma, le parole: «Entro lo stesso termine» sono sostituite con le parole: «Entro il termine previsto dal primo comma»;

e) nell'articolo 27, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 112 quando l'imposta è del dodici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, per 138 quando l'imposta è del trentotto per cento, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.».

6. Nell'articolo 6, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, dopo le parole «pari al 65 per cento» sono aggiunte le parole: «, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27,».

7. Le modificazioni recate dal presente articolo al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano a partire dalla liquidazione relativa al mese di maggio 1991; per l'anno 1991 l'opzione si esercita e si intende comunicata all'ufficio con la effettuazione, in conformità ai criteri previsti dal secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27, della liquidazione relativa al mese di maggio ed è vincolante per le liquidazioni relative ai successivi mesi dello stesso anno.

Art. 2.

1. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	*Note*
		Fisse	Proporzionali		
21	Carte di credito - per ogni esemplare	 30.000		Virtuale	L'imposta è annuale; essa è dovuta dal soggetto emittente con diritto di rivalsa verso l'intestatario del documento all'atto del rilascio nonché in ciascuno degli anni successivi di validità nel mese corrispondente a quello di rilascio; l'imposta deve essere versata all'ufficio del registro competente, su presentazione di apposita denuncia, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello del rilascio e del corrispondente mese di ciascun anno di validità.»;

b) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	*Note*
		Fisse	Proporzionali		
21-*bis*	Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a lire 150.000 - per ogni esemplare	 800		Marche o bollo a punzone	Non è dovuta altra imposta per la quietanza sui titoli.».

Art. 3.

1. Dopo la voce n. 130 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
131	Licenza o documento sostitutivo della stessa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1990) - per ogni mese di utenza	25.000	Congiuntamente all'abbonamento	1. La tassa è dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta. 2. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i termini e le modalità di pagamento del tributo. 3. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 4. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori. Per godere dell'esenzione l'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 1° giugno 1991. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso della licenza o del documento sostitutivo, di cui alla voce n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, la tassa deve essere corrisposta per la prima volta con la seconda bolletta di pagamento emessa successivamente alla predetta data, con riferimento alle mensilità maturate a partire dal 1° giugno 1991; per gli invalidi di cui alla nota 4 della predetta voce n. 131, l'esenzione si applica a decorrere dal periodo di utenza successivo a quello nel corso del quale viene presentata la certificazione sanitaria prevista nella medesima nota.

3. Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono versare, contestualmente al pagamento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel primo semestre di ciascun esercizio, anche una somma pari al 90 per cento dell'ammontare di tale imposta, a titolo di acconto di quella relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio. Con il decreto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono stabilite le modalità di applicazione della disposizione del presente comma.

Art. 4.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 61.721 a L. 62.562 e da L. 33.615 a L. 34.456 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico di cui alle lettere *F*), punto 1), e *D*), punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 25.229 a L. 25.481, da L. 28.475 a L. 28.777 e da L. 70.671 a L. 71.628 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H*), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*.

2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il pagamento dei diritti doganali, escluso quello relativo alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi ed alle altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari, non può essere dilazionato per un periodo superiore a sette giorni.

3. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 258 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 164 al metro cubo.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al consumo di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonché ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

5. Le aliquote di imposta stabilite nel comma 3 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione istituita con l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, si considerano sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, quelli che oggettivamente presentano i requisiti per tale utilizzazione, quali la presenza di aperture laterali o di maniglie di qualsiasi tipo.

7. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento dell'imposta indicata nel comma 6 si applica, indipendentemente dal pagamento del tributo, la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa; la multa non può essere, comunque, inferiore a lire 5 milioni.

8. Per l'inosservanza delle prescrizioni dettate in ordine alle modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nei decreti previsti dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge indicato nel comma 6, si applica la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

9. L'accertamento delle violazioni indicate nei commi 7 e 8 è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici di finanza e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da L. 764.400 a L. 1.146.600 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.

2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata, fino alla predetta data, da L. 618.800 a L. 928.200 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.

3. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 1 e 2 si applicano agli alcoli anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine, nonché alle acquaviti in invecchiamento ad imposta ridotta.

4. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: *a*) liquori, *b*) acquaviti, *c*) estratti alcolici, *d*) profumerie alcoliche, *e*) vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano già assolto il tributo nella precedente misura da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di L. 309.400 ad ettanidro. Sono esclusi dall'aumento gli alcoli detenuti dagli esercizi di minuta vendita in quantità non superiore a 3.000 litri anidri. Per i vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, l'aumento di imposta si applica sull'alcole aggiunto, determinato nella misura forfetaria di litri anidri sei per ettolitro di prodotto finito.

5. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, valgono le norme dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze dichiarate che viene fissato nel quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotto esportati è effettuata nelle misure di L. 928.200 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di L. 1.146.600 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993.

7. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 maggio 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, sono ridotte al 17 per cento.

Art. 6.

1. I consumi di energia elettrica, per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, sono esenti dall'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, modificato con l'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni kWh di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 8 lire;

b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 11,50 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diverse dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;

e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.

2. Sono esclusi dalla addizionale di cui al comma 1, lettera *a)*, i consumi effettuati nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.».

3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 28 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.».

4. L'esenzione dall'imposta erariale di consumo stabilita dal comma 1 e le aliquote delle addizionali stabilite alle lettere *a)* e *b)* del primo capoverso del comma 2 e alla lettera *a)* del primo capoverso del comma 3 si applicano a partire dalle fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; se le fatture riguardano anche consumi relativi a periodi precedenti, si applicano le aliquote vigenti nel periodo in cui si sono verificati i consumi.

Art. 7.

1. L'importo annuo della tassa automobilistica erariale dovuta per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV è stabilito in L. 125.000.

2. Nelle regioni a statuto speciale l'importo di cui al comma 1 è dovuto in misura doppia.

3. Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose idonei all'impiego fuori strada, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 387, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 settembre 1988, e per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, è dovuta una tassa speciale erariale annuale nei seguenti importi:

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose idonei all'impiego fuori strada:

1) con potenza fiscale del motore fino a 13 CV . . . . L. 150.000

2) con potenza fiscale del motore oltre 13 CV e fino a 17 CV . . . . L. 300.000

3) con potenza fiscale del motore oltre 17 CV e fino a 20 CV . . . . » 450.000

4) con potenza fiscale del motore oltre 20 CV e fino a 23 CV . . . . » 660.000

5) con potenza fiscale del motore oltre 23 CV . . . . » 840.000

b) autocaravan . . . . » 480.000

Ai fini della applicazione della predetta tassa, si considerano comunque veicoli fuoristrada quelli muniti di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse. Per tali veicoli è soppressa la riduzione del 50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni; resta fermo l'obbligo della dichiarazione delle caratteristiche tecniche stabilito dal comma 2 dello stesso articolo.

4. Alla tassa speciale di cui al comma 3 si applicano le disposizioni in materia di tasse automobilistiche, escluse quelle riguardanti l'addizionale del 5 per cento di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

5. Per i veicoli per i quali sono state pagate le tasse automobilistiche per periodi fissi che terminano successivamente al 31 maggio 1991, l'integrazione della tassa automobilistica per i motocicli e la tassa speciale erariale per i fuoristrada e gli autocaravan devono essere corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra quello di entrata in vigore del presente decreto, compreso, fino a quello di scadenza di validità della tassa automobilistica pagata; il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Per gli autocaravan per i quali la tassa automobilistica scade nel mese di maggio 1991, anche la tassa speciale erariale relativa a tale mese deve essere corrisposta all'atto del rinnovo della tassa automobilistica stessa e congiuntamente a questa.

Art. 8.

1. Nell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 1 è stabilita nei seguenti importi:

a) natanti, per ogni centimetro fuori tutto:

1) fino a quattro metri e mezzo . . . . L. 400

2) fino a sei metri . . . . . . » 600

3) oltre sei metri . . . . » 800

b) imbarcazioni, per ogni centimetro fuori tutto:

1) fino a otto metri . . . . . L. 1.500

2) fino a dodici metri . . . . » 4.000

3) fino a diciotto metri . . . » 6.000

4) oltre diciotto metri . . . . » 8.000

c) navi:

1) fino a sessantacinque tonnellate di stazza lorda . . . . L. 30.000.000

2) oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda . . . . L. 40.000.000.».

2. Coloro che hanno corrisposto la tassa di stazionamento per l'anno 1991 devono integrare il versamento effettuato, versando una somma pari a un dodicesimo della differenza tra gli importi stabiliti nel primo capoverso del comma 1 e quelli versati, per ciascun mese da quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al mese in cui scade il periodo per il quale la tassa è stata corrisposta. Il versamento integrativo deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1991, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 1991.

3. All'articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la lettera *f)*, introdotta dall'articolo 14, comma 2, della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituita dalla seguente:

«*f)* unità da diporto:

1) natanti:

a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto	L.	70.000
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto	»	140.000

2) imbarcazioni:

a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto	»	400.000
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto	»	600.000
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto	»	800.000
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto	»	1.000.000
3) navi	»	5.000.000».

Art. 9.

1. È istituita una tassa speciale erariale annuale sugli aeromobili nelle seguenti misure:

a) velivoli con peso massimo al decollo:

fino a 1.000 kg	L.	1.500.000
da 1.001 a 2.000 kg	»	4.500.000
da 2.001 a 4.000 kg	»	15.000.000
da 4.001 a 6.000 kg	»	32.000.000
da 6.001 a 8.000 kg	»	52.000.000
da 8.001 a 10.000 kg	»	72.000.000
da 10.001 a 12.000 kg	»	94.000.000
oltre 12.000 kg	»	120.000.000;

b) la tassa dovuta per gli elicotteri è pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso moltiplicata per 2,5;

c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati . . . . L. 500.000.

2. La tassa è dovuta da chi risulta essere proprietario dell'aeromobile dai pubblici registri e deve essere corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di navigabilità. La tassa è dovuta nella misura del 50 per cento nei casi in cui il certificato di navigabilità abbia validità non superiore a sei mesi. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3. Per gli aeromobili con certificato di navigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto la tassa deve essere versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 1 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata la tassa annuale relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di navigabilità avviene nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 15 giugno 1991.

4. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà delle compagnie aeree nazionali concessionarie di servizi aerei di linea di cui all'articolo 776 del codice della navigazione e quelli di cui le predette compagnie abbiano l'effettiva disponibilità, ancorché non ne siano proprietarie, iscritti nel registro aeronautico nazionale ai sensi dell'articolo 751 del codice della navigazione; gli aeromobili di proprietà dell'Aero club d'Italia, degli aero club locali e del Centro nazionale paracadutisti d'Italia.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento della tassa.

6. Per l'omesso o insufficiente pagamento della tassa si applica una soprattassa pari a tre volte la tassa o la differenza di tassa dovuta, fermo restando l'obbligo di corrispondere la tassa evasa. Nel caso non siano indicati nella causale di versamento e nella ricevuta i dati richiesti con il decreto ministeriale di cui al comma 5 si applica una soprattassa pari alla metà della tassa dovuta. La mancata esibizione agli organi di vigilanza della ricevuta di pagamento comporta l'applicazione della soprattassa di L. 50.000. Qualora il pagamento della penalità e della tassa evasa, ove dovuta, sia effettuato entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, l'ammontare della soprattassa è ridotto a metà.

7. Le violazioni di cui al presente articolo sono accertate mediante processo verbale, oltre che dagli ufficiali di polizia tributaria, dai funzionari dell'ufficio del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Le sanzioni sono applicate dagli uffici del registro territorialmente competenti in base al luogo dell'accertamento della violazione.

Art. 10.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 67, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «*10-bis*. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature

terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.»;

b) nell'articolo 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «*3*-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.».

2. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, deve intendersi riferita a tutte le operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria, nonché dalle società da questi controllate, al fine di modificare o comunque adeguare la propria struttura organizzativa in conformità allo schema di gruppo creditizio previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3*. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse, su richiesta di questa, secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.»;

b) nell'articolo 7, comma 1, le parole: «la trasmissione dei dati e delle notizie» sono sostituite dalle seguenti: «la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 nonché degli altri dati e notizie»;

c) nell'articolo 7, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «*1*-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.».

4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, primo comma, lettera *f)*, le parole: «domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;» sono sostituite dalle seguenti parole: «domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unità da diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili;»;

b) all'articolo 21, dopo l'ultimo comma, va aggiunto il seguente: «Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica - ed il Registro aeronautico nazionale debbono entro il 30 giugno 1992 integrare con il codice fiscale i dati dei possessori di navi, unità da diporto ed aeromobili, risultanti iscritti alla data del 30 giugno 1991 nei registri da essi gestiti. A tal fine i possessori di tali beni debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 31 dicembre 1991. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 13.».

5. Per l'attivazione presso gli uffici marittimi di strumenti informatici di ausilio ai compiti, previsti dal comma 4, di rilevazione dei codici fiscali dei soggetti possessori di navi ed unità da diporto, di gestione dei registri tenuti da tali uffici e di comunicazione all'anagrafe tributaria viene stanziata la somma di lire 1 miliardo su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991. Al relativo onere per l'anno 1991 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto.

6. Le entrate per servizi resi in base alle convenzioni stipulate a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, alle richieste di accesso all'anagrafe tributaria previste dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nonché ai collegamenti dell'anagrafe tributaria con i sistemi informativi di organismi esterni all'Amministrazione finanziaria, sono utilizzate per il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

7. Al fine di determinare annualmente la base imponibile delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, da devolvere al bilancio delle Comunità europee, il Ministro delle finanze è autorizzato a nominare, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato tecnico, composto da esperti appartenenti ai Ministeri delle finanze e del tesoro, ad altre pubbliche amministrazioni, nonché ad enti o istituzioni specializzate, in numero non superiore a quindici. Con lo stesso decreto viene stabilito il compenso, che non potrà, complessivamente, superare l'importo annuo di lire 8 milioni, da corrispondere a ciascun componente del comitato. Alla copertura del relativo onere finanziario, valutato in lire 120 milioni annui, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto.

8. Nel comma secondo dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è messo all'inizio dell'anno a disposizione del direttore con apposito ordine di accreditamento e su di esso gravano, oltre alle spese relative agli stipendi, compensi ed altri assegni spettanti agli ispettori e al personale in servizio, anche le spese, indicate nelle lettere da *d)* a *p)* di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058.».

9. Gli ispettori tributari del Servizio centrale degli ispettori tributari (SE.C.I.T.) sono iscritti di diritto al fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, a decorrere dalla data della nomina, ancorché precedente al presente decreto.

10. In aggiunta al limite di spesa, previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché a quello previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 150 miliardi.

11. L'ammontare del credito d'imposta attribuibile a ciascun veicolo è stabilito per l'anno 1991 con il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, 15 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1991.

12. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo.

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1991, adottato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Art. 11.

1. Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle altre entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973.

2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.

3. Nell'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo periodo, prima della parola: «sospende» è inserita la parola: «non»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza è definitiva.».

4. I termini di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.

5. Il ricorso contro il ruolo formato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché contro i relativi avvisi di mora è proposto davanti alla commissione tributaria. Il ricorso non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente ha facoltà di sospendere la riscossione, in tutto o in parte fino alla decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma dell'articolo 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. La relativa regolazione contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 12.

1. I soggetti obbligati per l'anno 1989 al pagamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, possono tenere conto, per la determinazione dell'imposta, della perdita o del reddito di impresa e di arti e professioni dichiarato o definitivamente accertato per il medesimo anno ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche.

2. I soggetti che intendono avvalersi della disposizione recata dal comma 1, devono presentare, anche a mezzo raccomandata postale, al comune competente, nel mese di ottobre 1991, apposita denuncia, non revocabile, provvedendo alla liquidazione ed al versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1989, determinata nella misura e secondo i criteri e le modalità stabiliti per l'anno 1990 dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dall'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. I soggetti che hanno omesso di presentare la denuncia per l'anno 1989 devono indicare in quella presentata ai sensi del presente comma gli estremi della ricevuta di versamento dell'imposta pagata per l'anno 1990, ovvero, se anche la denuncia relativa a tale anno è stata omessa, devono altresì provvedere, contestualmente, anche alla presentazione della denuncia per l'anno 1990 e alla liquidazione ed al versamento della relativa imposta. Ai fini della liquidazione e dell'accertamento, nonché della determinazione degli interessi e delle sanzioni, si tiene conto delle denunce presentate ai sensi del presente comma e non si applicano le sanzioni per omessa o tardiva presentazione della denuncia relativamente all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1990.

3. Se l'ammontare dell'imposta determinata ai sensi di quanto previsto nel comma 2 è inferiore all'ammontare delle somme versate per l'anno 1989 per effetto dell'applicazione dei criteri stabiliti dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989; n. 144, il contribuente, previa compensazione fino a concorrenza del minore importo, ha diritto alla restituzione dell'eccedenza, maggiorata degli interessi, formulandone richiesta nella stessa denuncia. Per le somme richieste in restituzione il comune emette avviso di liquidazione comunicato al contribuente entro i sei mesi successivi al ricevimento della denuncia, con la indicazione anche dei relativi interessi decorrenti dalla data di ricevimento della denuncia fino a quella di emissione dell'avviso stesso.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello della denuncia di cui al comma 2 e sono determinati i documenti che ad essa devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il predetto termine, è approvato il modello per il versamento dell'imposta.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 13.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per l'anno 1991, non possono essere effettuate le assunzioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, fatta eccezione per le categorie di personale indicate dall'articolo 2, comma 3, della stessa legge n. 554, per le quali continuerà ad applicarsi la normativa vigente.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei confronti degli enti locali della regione Sardegna indicati nel comma 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

3. Le amministrazioni dello Stato e gli enti locali possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per le esigenze di funzionamento dei servizi relativi all'immigrazione ed alla lotta alla droga.

Art. 14.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e dall'articolo 1, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, la Cassa depositi e prestiti adeguerà le concessioni di mutui all'andamento dei conti della finanza pubblica secondo le indicazioni del Ministro del tesoro.

Art. 15.

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale elencati nella tabella *A* allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INADEL e degli enti compresi nelle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad investire un importo pari al 15 per cento dei contributi riscossi nell'anno finanziario 1990 in conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato.

2. Il versamento dell'importo di cui al comma 1 deve essere effettuato per il 40 per cento entro il mese di giugno e per la restante quota entro il mese di novembre 1991.

3. Sui conti correnti di cui al comma 1 si applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.

Art. 16.

1. Nel primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato da ultimo dall'articolo 3, primo periodo, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, le parole: «per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare» e le parole: «che

costituisce il limite del quattro per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «per un importo superiore al tre per cento dell'ammontare» e dalle parole: «che costituisce il limite del tre per cento».

2. Nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato dall'articolo 3, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, le parole: «Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del quattro per cento» sono sostituite dalle parole: «Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del tre per cento».

3. Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è differito al 31 dicembre 1993.

Art. 17.

1. Il quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581, è sostituito dal seguente:

«La Cassa depositi e prestiti può partecipare al capitale anzidetto ».

2. I proventi netti derivanti dalla cessione di quote di partecipazione da parte della Cassa depositi e prestiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto mobiliare italiano adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 18.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate in misura pari a 0,25 punti percentuali.

2. A decorrere dal trimestre solare in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale sono aumentate in misura pari ad 1 punto percentuale.

Art. 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0189

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152.

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per far fronte a gravissimi fenomeni di criminalità organizzata e per assicurare la difesa della legalità, di rivedere alcune norme in tema di ordinamento penitenziario, di custodia cautelare, di circostanze aggravanti, di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di porto e detenzione di armi, di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria, di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché in tema di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa e di legislazione antimafia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

PERSONE CONDANNATE PER PARTICOLARI DELITTI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* (*Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — *1.* L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratta di condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.».

2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«*1.* I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.».

3. L'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole «di particolare pericolosità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «socialmente pericolose»;

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera *c)* dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.».

4. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«*2.* Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati nel comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.».

5. Dopo l'articolo 58-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente:

«Art. 58-*ter* (*Persone che collaborano con la giustizia*) — *1*. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-*ter* e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.»

6. Dopo l'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 58-*quater* (*Divieto di concessione di benefici*). — *1*. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-*ter*, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-*bis* e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-*bis* se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.».

7. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Art. 2.

1. I condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 3.

1. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera *c*), e 4, e all'articolo 2, comma 2, nonché le disposizioni di cui all'articolo 58-*quater*, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 58-*quater*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca è stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti, contenuti nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età, fatta eccezione di quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI E DI DEPOSITO DELLA SENTENZA

Art. 5.

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis*, 422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure.».

2. L'articolo 292 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera *a)* del comma 2 sono soppresse le parole: «e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova»;

b) la lettera *e)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*e)* la data e la sottoscrizione del giudice.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.».

3. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Nel comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.».

5. Nel comma 2 dell'art. 548 del codice di procedura penale le parole: «entro il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il quindicesimo giorno».

Capo III

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI PER REATI COMMESSI DA PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE O PER REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ MAFIOSE.

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 18 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

«Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 513-*bis*, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter*, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.».

2. L'articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.».

Art. 7.

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 8.

1. Per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare

l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

3. Quando le attenuanti previste dal comma 1 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si procede alla revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

6. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate fino ad un terzo quando risulta che il colpevole abbia commesso il fatto allo scopo di usufruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2. L'aumento è fino alla metà se uno dei benefici è stato conseguito.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARMI

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis (Omessa custodia di armi)*. — Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi predetti le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel primo comma giunga ad impossessarsene agevolmente.

Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:

a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;

b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni ».

2. L'articolo 702 del codice penale è abrogato.

3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono sostituiti dai seguenti:

«È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.».

Art. 10.

1. La lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*g)* delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;».

Capo V

AGGRAVANTI PER LA DETERMINAZIONE O LA UTILIZZAZIONE DI MINORENNI E DI NON IMPUTABILI O NON PUNIBILI NELLA COMMISSIONE DI REATI.

Art. 11.

1. All'articolo 111 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato d'infermità

o di deficienza psichica ovvero si è comunque avvalso degli stessi, o di persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.».

Capo VI

COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 12.

1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a individuare servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

6. Al secondo comma dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.».

7. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.».

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.

Capo VII

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Art. 13.

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.»;

c) nel comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 14.

1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale, anche in quiescenza, della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.

Art. 15.

1. All articolo 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.».

Art. 16.

1. In Campania, in Puglia ed in Calabria sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonché, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si applica altresì, in relazione ai carichi di lavoro, l'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Le sezioni di cui al comma 1 in sede di prima applicazione funzionano presso le attuali delegazioni regionali per la Campania, per la Puglia e per la Calabria utilizzando il personale di magistratura e quello amministrativo ivi già in servizio, oltre a quello necessario appositamente assegnato anche in via temporanea. I magistrati possono essere assegnati senza il loro consenso per un periodo non superiore a tre anni.

3. Le sezioni di cui al comma 1 possono disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata.

4. Rimane ferma, nelle parti non modificate dal presente articolo, la competenza delle sezioni centrali della Corte dei conti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 820 milioni per l'anno 1991 ed in lire 840 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge.

2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia. Le riunioni del comitato sono indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili degli uffici interessati alle materie da trattare.

3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonché degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare.

4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

Art. 18.

1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento a dipendenti pubblici, con priorità per quelli statali trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede:

a) per l'edilizia agevolata, con limite di impegno di 50 miliardi a valere sul limite di impegno di 150 miliardi relativo al 1989 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente rimodulato al 1991 con la legge 29 dicembre 1990, n. 405;

b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. Il limite massimo di mutuo è fissato in lire 85 milioni ed il relativo ammortamento ha durata non superiore a 15 anni con tasso agevolato pari al 20 per cento del tasso di riferimento. Le ulteriori modalità per l'erogazione dei contributi sugli interessi dei mutui agevolati sono determinate dal comitato esecutivo del CER. Il CIPE, su proposta del CER, delibera, per gli alloggi di cui al comma 1, lettera *a)*, sulla durata e i contenuti del rapporto di locazione, sulle modalità di affidamento, anche in concessione, degli interventi di cui al comma 1 sulle modalità di acquisizione degli alloggi realizzati, limitatamente a quelli di edilizia sovvenzionata, al patrimonio degli Istituti autonomi case popolari e sui requisiti di reddito per l'accesso ai medesimi alloggi. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità stabilite dal CIPE.

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.

4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure e i tempi previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Il termine per la presentazione delle domande decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6.

Art. 19.

1. Per le esigenze di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1993 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio finanziario 1985 e successivi, esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il riferimento temporale contenuto nello stesso articolo 6, quarto comma, si intende fatto a ciascuno degli esercizi finanziari in cui si articola il programma di cui all'articolo 1, primo comma, della predetta legge n. 16 del 1985, fino al 31 dicembre 1993.

Capo IX

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

Art. 20.

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

possono essere altresì proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso.

2. Nei confronti delle persone pericolose cui possono essere applicate le misure patrimoniali ed interdittive previste dalla presente legge, quando la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute idonee, può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un altro comune o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione e che sia sede di un ufficio di polizia.».

2. Il comma 4 dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*4.* Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-*ter* vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. La proposta di applicazione della misura di prevenzione non è in tale ipotesi preceduta dall'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327.».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:

«*5*-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.».

4. Il comma 1 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*1.* La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.».

5. Il comma 4 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*4.* Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.».

6. Il comma 6 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*6.* Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura

competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

7. Al comma 7 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole: «a suo carico» sono aggiunte le seguenti: «e dei propri conviventi».

8. Al comma 13 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.».

Art. 21.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli altri Ministri competenti per le singole materie, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti contenenti disposizioni per:

a) il trattamento e la trasmissione automatizzati delle comunicazioni di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) l'aggiornamento automatizzato dei dati contenuti in albi, compreso l'albo nazionale dei costruttori che può richiedere a tal fine la collaborazione del Ministro dell'interno, registri, compresi quelli delle camere di commercio, altre iscrizioni aventi contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché dei dati relativi alle comunicazioni di cui alla lettera *a)*;

c) rendere le attestazioni degli organi competenti, nonché le verifiche effettuate sui dati oggetto delle comunicazioni relative alle iscrizioni di cui alla lettera *a)* equivalenti a tutti gli effetti alle certificazioni di cui all'articolo 10-*sexies* della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto;

d) definire i provvedimenti, atti o contratti per i quali, in relazione all'applicazione delle previsioni di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* e salvo quanto stabilito dal comma 3, non è richiesta la certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e prevedere che, negli stessi casi, l'interessato sottoscriva una dichiarazione di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione nè di altre cause ostative previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, o, in quanto applicabili, dalle norme concernenti l'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori;

e) prevedere che il prefetto può richiedere alle imprese interessate le informazioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dandone preventiva comunicazione all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la criminalità di tipo mafioso.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati anche in deroga alle disposizioni di legge concernenti le modalità di tenuta delle iscrizioni, albi e registri cui si riferiscono.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sono determinati i limiti di valore oltre i quali le amministrazioni e gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nè disporre o consentire le concessioni di cui alle lettere *b)* e *c)*, ovvero le erogazioni di cui alla lettera *f)* dello stesso articolo, che attengano all'esercizio di attività industriali o di trasformazione, se non hanno acquisito la certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, nei confronti delle imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto articolo 10-*sexies*, come modificato dal presente decreto.

4. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della citata legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965 come da ultimo sostituito

dall'articolo 3 della legge n. 55 del 1990. Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal comma 1 del citato articolo 10-*sexies* della legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, è assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato.

Art. 22.

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.». Gli articoli 334 e 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*1*. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.».

4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*12*. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.».

Art. 23.

1. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 10-*sexies* della stessa legge n. 575 del 1965, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, si applicano alle licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione del prefetto.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55. Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti le decadenze e le sospensioni stabiliti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, operano a norma dell'articolo 10-*bis* della medesima legge.

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 24.

1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nei casi indicati dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal presente decreto, il giudice competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto entro un termine prefissato, comunque non superiore a 60 giorni, nell'originario luogo di residenza o in altro comune o frazione di esso determinato a norma del comma 2 dell'articolo 2 della predetta legge n. 575 del 1965.

2. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione.

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 può essere proposto ricorso a norma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Art. 25.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1991.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 9 gennaio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Barbera del Monferrato» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1978 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino in discorso;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere le istanze suddette;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Barbera del Monferrato», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1978, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Barbera del Monferrato» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:

Barbera: dall'85 al 100%;

Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Barbera del Monferrato» comprende il territori dei seguenti comuni:

Provincia di Alessandria:

a) Alto Monferrato: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto (Alessandrino), Bistagno, Carpeneto, Capriata d'Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, S. Rocco di Gamalero, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo, Montaldo-Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro d'Acqui, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone.

b) Basso Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bassignana, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Pomaro Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra-Marazzi, Pontestura, Ponzano (Monferrato), Quargnento, Rosignano (Monferrato), Rivarone, Sala, San Salvatore Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Valenza, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.

Nei comuni di Coniolo, di Casale Monferrato e di Occimiano e Mirabello, la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il colle di S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio collinare del comune di Occimiano Monferrato, sito alla destra in direzione di Alessandria, fino al confine amministrativo del comune di Mirabello Monferrato.

Provincia di Asti:

Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana,

Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino S. Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Scarampi, S. Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo Vinchio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Barbera del Monferrato» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni siano di natura calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni dei fondovalli, pianeggianti e umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e suggeriti dagli organi tecnici competenti o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Barbera del Monferrato» è stabilita in q.li 100 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini

Su proposta del comitato nazionale, il Ministero può variare la determinazione regionale.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

L'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

I vigneti iscritti all'albo del «Barbera d'Asti» fanno parte dell'albo dei vigneti del «Barbera del Monferrato».

La rivendicazione per l'utilizzazione della denominazione «Barbera del Monferrato» deve essere fatta dai viticoltori che attualmente hanno i vigneti denunciati negli albi dei vigneti del «Barbera del Monferrato» e «Barbera d'Asti» all'atto delle denunce vendemmiali.

Art. 5.

Per il vino «Barbera del Monferrato» le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

Le uve destinate alla vinificazione del «Barbera del Monferrato» devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% ed al Barbera del Monferrato avente diritto alla menzione «superiore» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Barbera del Monferrato» all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto o leggermente abboccato, mediamente di corpo, talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
acidità totale minima: 5,5 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Il vino «Barbera del Monferrato» può essere designato in etichetta con la menzione «superiore» qualora derivi da uve aventi le caratteristiche previste dal precedente art. 5 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno con un minimo di sei mesi in botti di rovere.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

La possibilità di utilizzare la menzione «superiore» viene inoltre subordinata al parere favorevole che di anno in anno deve essere espresso dai competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni agricole e degli enti ed istituti interessati, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Barbera del Monferrato» designato con la menzione «superiore» deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1991

COSSIGA

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1991
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 314

91A2081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1991.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 9 gennaio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Barbera d'Asti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i propri decreti 7 settembre 1977 e 22 giugno 1987 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino in discorso;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere le istanze suddette;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Barbera d'Asti», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977 e 22 giugno 1987, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Barbera d'Asti» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:

Barbera: dall'85 al 100%;

Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Barbera d'Asti» comprende i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Asti:

Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino S. Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montalbone, Montafia, Mondaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Pica, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Scarampi, S. Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo, Vinchio.

Provincia di Alessandria:

Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terrugia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.

Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il Colle S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano.

A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti ad ovest di detta strada.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Barbera d'Asti» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni dei fondovalli, pianeggianti e umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e suggeriti dagli organi tecnici competenti, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Barbera d'Asti» è stabilita in q.li 90 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Su proposta del comitato nazionale, il Ministero può variare la determinazione regionale.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

L'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

I vigneti iscritti all'albo del «Barbera del Monferrato» fanno parte dell'albo dei vigneti del «Barbera d'Asti».

La rivendicazione per l'utilizzazione della denominazione «Barbera d'Asti» deve essere fatta dai viticoltori che attualmente hanno i vigneti denunciati negli albi dei vigneti del «Barbera d'Asti» e «Barbera del Monferrato» all'atto delle denunce vendemmiali.

Art. 5.

Per il vino «Barbera d'Asti» le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

Le uve destinate alla vinificazione del «Barbera d'Asti» devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo naturale dell'11,5% ed al «Barbera d'Asti» avente diritto alla menzione «superiore» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino «Barbera d'Asti» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio, per lo meno sino alla data del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino «Barbera d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, tendente al rosso granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento;

sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12%;

estratto secco netto minimo: 23 per mille;

acidità totale minima: 5,5 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Barbera d'Asti» può essere designato in etichetta con la menzione «superiore» qualora derivi da uve aventi le caratteristiche previste dal precedente art. 5 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno con un minimo di sei mesi in botti di rovere.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

La possibilità di utilizzare la menzione «superiore» viene inoltre subordinata al parere favorevole che di anno in anno deve essere espresso dai competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni agricole e degli enti ed istituti interessati, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra»; «fine», «scelto», «selezionale» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Barbera d'Asti» designato con la menzione «superiore» deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1991

COSSIGA

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1991
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 313

91A2082

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 aprile 1991.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 aprile 1988, relativamente alla terza cedola, di scadenza 26 aprile 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 251666/66-AU-158 del 20 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 aprile 1988, di durata quadriennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,50% per l'importo di 500 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 20 aprile 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola — di scadenza 26 aprile 1991 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570419/66-AU-158 del 6 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 6 aprile 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 marzo 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 26 aprile 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 26 aprile 1991, è di 161.400.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo 1991, è di L. 1.534,20 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 251666/66-AU-158 del 20 aprile 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi netti da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 161.400.000 ECU) dei CTE quadriennali 8,50% con godimento 26 aprile 1988 -- relativamente alla terza cedola, di scadenza 26 aprile 1991 — ammonta a L. 18.416.728.575.

La ritenuta fiscale del 12,50%, a norma del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a L. 2.630.961.000.

La spesa complessiva di L. 21.047.689.575 farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 89.

91A2119

DECRETO 6 aprile 1991.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 19 aprile 1989, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 19 aprile 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 570472/66-AU-184 del 12 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 19 aprile 1989, di durata quinquennale al tasso d'interesse annuo del 9,90% per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 12 aprile 1989, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle

quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla seconda cedola — di scadenza 19 aprile 1991 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 571627/66-AU-184 del 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1990, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati,

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 16 febbraio 1990, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 marzo 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 19 aprile 1989, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla seconda cedola, di scadenza 19 aprile 1991, è di 178.000.000 ECU;

la media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo 1991, è di L. 1.534,20 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 570472/66-AU-184 del 12 aprile 1989, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi netti da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 178.000.000 di ECU) dei CTE quinquennali 9,90% con godimento 19 aprile 1989 — relativamente alla seconda cedola, di scadenza 19 aprile 1991 — ammonta a L. 23.656.213.350.

La ritenuta fiscale del 12,50%, a norma del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a L. 3.379.459.000.

La spesa complessiva di L. 27.035.672.350 farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 90.

91A2120

DECRETO 6 aprile 1991.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 15 aprile 1985, relativamente alla sesta cedola, di scadenza 15 aprile 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 313156/66-AU-82 del 4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 15 aprile 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9,75% per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 4 aprile 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla sesta cedola — di scadenza 15 aprile 1991 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 622000/66-AU-82 del 21 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 febbraio 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 marzo 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 15 aprile 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla sesta cedola, di scadenza 15 aprile 1991, è di 241.953.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo 1991, è di L. 1.534,20 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 313156/66-AU-82 del 4 aprile 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 241.953.000 ECU) dei CTE ottennali 9,75% con godimento 15 aprile 1985 relativamente alla sesta cedola, di scadenza 15 aprile 1991 — ammonta a L. 36.192.418.530.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 91

91A2121

DECRETO 27 aprile 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 maggio-14 giugno 1991, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14,15 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 aprile-14 maggio 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 maggio-14 maggio 1991, è pari al 13,55 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 maggio-14 giugno 1991, è pari al 13,55 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 maggio-14 giugno 1991, è pari al 14,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A2050

DECRETO 12 maggio 1991.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 ottobre 1973;

Visto il proprio decreto ministeriale 19 maggio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115. di pari data;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 13 maggio 1991 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 12,50 per cento all'11,50 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 6.50 per cento al 6 per cento.

Resta invariata nella misura dell'1 per cento la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 13 maggio 1991 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente presso la Banca d'Italia è variata dal 12,50 per cento all'11,50 per cento.

A decorrere dalla stessa data il tasso di interesse per le anticipazioni a scadenza fissa è soggetto a una maggiorazione dell'1,75 per cento che, in relazione all'esigenza di controllo della liquidità, può essere ridotta o annullata dalla Banca d'Italia.

Le variazioni dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e le variazioni relative alle maggiorazioni si applicano anche alle operazioni già in essere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

91A2184

DECRETO 12 maggio 1991.

Modificazioni alla disciplina della riserva obbligatoria sulla raccolta netta in valuta all'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32, lettera *f)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 20 gennaio 1989 che prevede, tra l'altro, l'obbligo di costituire presso la Banca d'Italia una riserva obbligatoria in lire a fronte della raccolta netta in valuta e demanda al Ministro del tesoro di stabilire, altresì, le aliquote di riserva e la loro decorrenza;

Visto il proprio decreto del 17 febbraio 1989 con il quale è stato stabilito che l'aliquota di riserva obbligatoria relativa agli incrementi della raccolta netta in valuta è pari al 25 per cento.

Visto il proprio decreto del 3 ottobre 1990 con il quale è stata data attuazione alla richiamata delibera;

Vista la proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

A partire dal mese di maggio 1991 le aliquote di riserva obbligatoria da applicare alla raccolta netta in valuta sono pari a zero.

La Banca d'Italia è incaricata di emanare le relative istruzioni applicative, anche con riguardo allo svincolo della riserva già costituita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

91A2182

DECRETO 12 maggio 1991.

Modificazioni alla disciplina della riserva obbligatoria sulla raccolta in valuta da residenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32, lettera *f)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 20 gennaio 1989 che ha disciplinato la riserva obbligatoria cui sono tenute le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusi i Monti di credito su pegno di seconda categoria e le Casse rurali ed artigiane;

Visti i decreti del Ministro del tesoro del 3 ottobre 1990 con i quali è stata data attuazione alla richiamata delibera e fissato il tasso da applicare ai casi di inadempienze agli obblighi di riserva;

Considerato che con decreto ministeriale in data odierna è stato stabilito che le aliquote di riserva obbligatoria da applicare alla raccolta netta in valuta sono pari a zero;

Vista la proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza per le ragioni rappresentate nella proposta del Governatore della Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

La raccolta in valuta da residenti confluisce nell'aggregato soggetto agli obblighi di riserva sulla provvista in lire di cui alla delibera del Comitato richiamata in premessa.

Quanto sopra disposto trova applicazione allorché l'aliquota di riserva obbligatoria da applicare sulla raccolta netta in valuta è pari a zero.

Il presente decreto entra in vigore con riferimento ai dati relativi al mese di maggio 1991.

La Banca d'Italia emanerà istruzioni attuative del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

91A2183

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 marzo 1991.

Integrazione all'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982 concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare e, in particolare, il terzo comma dell'art. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, e successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione nazionale grandi invalidi militari ed equiparati (A.N.G.I.M.E.), associazione priva di personalità giuridica, ha chiesto l'iscrizione all'albo previsto dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1982;

Accertato che la predetta associazione ha i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

1. Al punto 2 dell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, come modificato dai successivi decreti ministeriali, è inserita, dopo l'Associazione nazionale volontari di guerra, l'Associazione nazionale grandi invalidi militari ed equiparati (A.N.G.I.M.E.).

Roma, 28 marzo 1991

Il Ministro: ROGNONI

91A2090

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 aprile 1991.

Rettifica al decreto ministeriale 25 agosto 1990 concernente l'autorizzazione alla casa di cura privata «Pederzoli» di Peschiera del Garda all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 25 agosto 1990 con il quale la casa di cura privata «Pederzoli» di Peschiera del Garda è stata autorizzata all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare;

Esaminati gli atti inerenti la procedura autorizzativa a suo tempo espletata;

Constatato che la domanda a suo tempo formulata dalla predetta casa di cura è riferita ad una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare mod. Magnetom 42 da 1 Tesla di fabbricazione Siemens;

Tenuto conto del fatto che tutta la documentazione afferisce all'apparecchiatura mod. Magnetom 42 da 1 Tesla e non a quella mod. MT/P da 0,064 Tesla di fabbricazione Diasonics quale compare nel citato decreto ministeriale 25 agosto 1990;

Ritenuto di dover procedere all'opportuna rettifica;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla casa di cura privata «Pederzoli» rilasciata in data 25 agosto 1990 deve intendersi riferita all'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare mod. Magnetom 42 da 1 Tesla di fabbricazione Siemens.

Roma, 26 aprile 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2122

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 maggio 1991.

Formazione di liste speciali per l'iscrizione di lavoratori in cassa integrazione e dei lavoratori disoccupati da assumere con richiesta nominativa nelle province di Trento e di Bolzano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede la concessione di taluni incentivi in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, purché iscritti in apposita lista costituita in ogni regione;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1991 riguardante i criteri e le modalità per la formazione delle liste regionali, nelle quali saranno iscritte le predette categorie di lavoratori da assumere con richiesta nominativa;

Visti gli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, i quali prevedono una disciplina speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano nell'organizzazione del mercato del lavoro;

Ritenuto che le liste speciali di cui al comma 9 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nella regione Trentino-Alto Adige debbano essere costituite a livello delle due province autonome e quindi presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Articolo unico

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le liste di cui alle premesse sono costituite dai relativi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione per i rispettivi ambiti di competenza territoriale.

Le funzioni demandate con il decreto ministeriale 22 marzo 1991 all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione sono esercitate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1991

Il Ministro: MARINI

91A2110

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 1991.

Modalità di versamento, tramite delega alle aziende di credito, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione d'imposta e sulle plusvalenze analiticamente indicate nella dichiarazione dei redditi, nonché delle maggiori imposte sui redditi e delle relative soprattasse dovute in sede di presentazione di dichiarazioni integrative.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede le modalità del versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Visti l'art. 1, comma 1, e l'art. 5, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con i quali viene consentita ai soggetti ivi indicati la rivalutazione dei beni dell'impresa;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con il quale si stabilisce che sull'ammontare della rivalutazione è dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con il quale si consente che le riserve e i fondi in sospensione di imposta possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi;

Visti l'art. 3, comma 2, e l'art. 8, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che stabiliscono i termini di pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta, e che la predetta imposta sia riscossa mediante versamento diretto;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che integrando l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consente ai contribuenti diversi dai sostituti di imposta di presentare dichiarazioni integrative dei redditi;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con il quale si stabilisce che in caso di presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la sopratassa rispettivamente del 15, del 30 o del 60 per cento a seconda del momento in cui viene corrisposta la maggiore imposta dovuta;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito nella legge 25 marzo 1991, n. 102, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle plusvalenze analiticamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovuti in base alla dichiarazione;

Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che fissa nella misura del 16,2 per cento l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e la devoluzione diretta alla regione Sicilia di una quota del gettito Ilor pari al 12,6 per cento;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, ed integrato dall'art. 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

Visto l'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 160, che prevede l'applicazione, a carico delle aziende di credito, di una penale del 2% giornaliero nel caso di ritardato versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato delle somme ricevute;

Visto l'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, che stabilisce l'importo minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito e riduce allo 0.50 per cento la misura della penale a carico delle aziende di credito se il mancato versamento è dovuto ad errori materiali;

Visti il quarto e il quinto comma dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernenti l'iscrizione a ruolo dell'imposta non versata mediante delega nonché la misura percentuale della commissione a favore delle aziende di credito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il precitato art. 3-*bis* prevede la emanazione di un decreto del Ministro dele finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione per i necessari controlli;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1990 riguardante «modalità di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi mediante delega alle aziende di credito»;

Ritenuta la necessità di dover approvare una nuova modulistica per il versamento delle imposte sostitutive e delle imposte dovute in base a dichiarazioni integrative;

Visto il conforme parere della commissione consultiva, prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, adottato nell'adunanza del 23 aprile 1991;

Decreta:

Art. 1.

Sono regolati dalle disposizioni del presente decreto i versamenti della:

a) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) imposta sostitutiva sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

c) imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 2, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1991, n. 102;

d) imposte Irpef e Ilor e delle relative sopratasse dovute in base alle dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

Art. 2.

Ai fini dei versamenti di cui al precedente articolo, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente una delle aziende di credito indicate nell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

All'azienda di credito compete la commissione separatamente per ciascuna delle operazioni incluse nella delega medesima ed i relativi versamenti vanno eseguiti, distintamente per ciascuna imposta, nell'apposito capitolo di bilancio a norma del successivo art. 4.

La delega deve essere conferita:

1) dal 1° al 31 maggio 1991, per il versamento in unica soluzione delle imposte di cui ai punti *a)* e *b)*, dell'art. 1, ovvero per il pagamento della prima rata del 58%, per l'imposta di cui alla lettera *a)*, e del 60%, per l'imposta di cui alla lettera *b)* del precedente articolo;

2) dal 1° al 31 maggio 1992, per il pagamento della seconda rata del 42%, dell'imposta di cui al punto *a)*, e del 40%, dell'imposta di cui al punto *b)* del precedente articolo;

3) dal 1° al 31 maggio per il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al punto *c)* del precedente articolo;

4) dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno per il pagamento delle imposte e relative sopratasse dovute in base alla presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

Le aziende di credito devono accettare deleghe, per il pagamento delle imposte sostitutive di cui ai punti 1), 2) e 3), ancorché conferite tardivamente, ma non oltre il termine di cui al sesto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salva l'applicazione a carico del contribuente della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento, nonché della pena pecuniaria per la tardiva dichiarazione.

Le aziende di credito non devono accettare deleghe il cui importo per ciascuna imposta e per ciascun titolo sia inferiore a lire 4.000.

Nell'ipotesi in cui i termini previsti nel quarto comma del presente articolo scadano in giorno non lavorativo per le aziende di credito, le deleghe per i versamenti di imposta devono essere conferite entro il primo giorno lavorativo precedente.

Art. 3.

L'azienda di credito delegata deve attestare la data in cui ha ricevuto dal contribuente l'ordine di pagamento, l'importo e l'impegno ad eseguire il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo.

L'attestazione, conforme al modello riportato in allegato 1 deve essere redatta in almeno tre copie da ottenere a ricalco dall'atto di delega conferita dal contribuente e deve essere contraddistinta da un numero di codice atto ad individuare l'azienda delegata e la dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento; delle predette tre copie, la prima deve essere trattenuta dall'azienda di credito, mentre la seconda e la terza devono essere rilasciate al contribuente.

I modelli di cui all'allegato 1 devono essere forniti dall'azienda di credito, unitamente al foglio delle avvertenze per la compilazione della delega.

Art. 4.

Il versamento delle imposte di cui all'art. 1 da parte dell'azienda di credito deve essere effettuato, al netto delle commissioni spettanti, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato nella cui provincia ha sede la dipendenza dell'azienda di credito che ha ricevuto la delega, utilizzando la regolare distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I versamenti delle imposte di cui all'art. 1 devono essere effettuati sui competenti capitoli di bilancio, secondo modalità stabilite dal Ministero delle finanze.

I versamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da un massimo di tre dipendenze capofila per ciascuna provincia, di cui almeno una del capoluogo. Nel caso di aziende di credito che non abbiano dipendenze nel capoluogo, le dipendenze capofila non devono superare il numero di due.

Le aziende di credito sono tenute ad indicare nelle distinte di versamento, di cui al primo comma del presente articolo alla voce «codice versante» il proprio numero di codice.

I versamenti di cui ai precedenti commi devono essere eseguiti entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento del relativo ordine, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13.

All'atto del versamento, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano all'azienda di credito, ai sensi dell'art. 282 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, separate quietanze a fronte dei versamenti delle imposte di cui all'art. 1 ed un estratto di esse.

Per le operazioni concernenti i versamenti mediante delega, di cui al presente articolo, le aziende di credito devono tenere distinti conti e conservare in ordine cronologico una copia degli attestati, nonché le quietanze.

I predetti documenti devono essere conservati per un periodo di dieci anni successivi a quello in cui l'operazione è stata eseguita.

Art. 5.

L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi alle attestazioni rilasciate ed ai versamenti effettuati. Con successivo decreto saranno stabilite le caratteristiche tecniche, il contenuto informativo e i termini di invio dei suddetti supporti, nonché le disposizioni relative all'esecuzione dei controlli.

Le aziende di credito che vengono abilitate allo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono temporaneamente comunicare al centro informativo delle imposte dirette almeno venti giorni prima della data di attivazione del servizio, il proprio codice identificativo, desunto dal «Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale» gestito dall'Associazione bancaria italiana, le sedi delle dipendenze capofila distinte per provincia, con la relativa codifica, nonché i dati identificativi degli enti incaricati della consegna dei supporti.

Le predette aziende e quelle che attualmente già svolgono il servizio devono comunicare all'indicato centro le variazioni intervenute nella designazione sia delle proprie dipendenze capofila con la relativa codifica, sia degli enti incaricati della consegna dei supporti almeno venti giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO 1/I

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza

SEDE FILIALE, SUCCURSALE AGENZIA	PROVINCIA (sigla)

Attesta che con delega irrevocabile in data odierna, ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto da:

DICHIARANTE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)	STATO CIVILE (B)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)		
RESIDENTE IN COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

e da:

CONIUGE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)	

ordine di pagare, per l'anno d'imposta 19 ___ , alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato:

Importante: leggere le avvertenze

codice (b) **imposta** (b)

Lire ________ (in lettere) Lire .000 (in cifre)

soprattassa

Lire ________ (in lettere) Lire .000 (in cifre)

che si impegna a versare alla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nei termini previsti dalle vigenti leggi.

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è destinata la dichiarazione dei redditi)	
PROVINCIA (sigla)	Centro di Servizio o Ufficio Imposte Dirette di

DATA	CODICE BANCA	
	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
giorno mese anno		

Indicazione e sottoscrizione dell'Azienda di Credito

PER L'AZIENDA DI CREDITO

(carta BIANCA, GRAFICA COLORE NERO)

ALLEGATO 1/2

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

SEDE, FILIALE SUCCURSALE AGENZIA — PROVINCIA

dipendenza

Attesta che con delega irrevocabile in data odierna, ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto da:

DICHIARANTE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME | DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | SESSO (M o F) | STATO CIVILE (a)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla) | CODICE FISCALE

RESIDENTE IN: COMUNE | PROV. (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO

e da:

CONIUGE

COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | SESSO (M o F)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla) | CODICE FISCALE

ordine di pagare, per l'anno d imposta 19 ..., alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato:

Importante: leggere le avvertenze

codice (b) **imposta (b)**

Lire (in lettere) Lire ...000 (in cifre)

soprattassa

Lire (in lettere) Lire ...000 (in cifre)

che si impegna a versare alla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nei termini previsti dalle vigenti leggi.

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è destinata la dichiarazione dei redditi)	
PROVINCIA (sigla)	Centro di Servizio o Ufficio Imposte Dirette di

DATA	CODICE BANCA	
giorno mese anno	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

Indicazione e sottoscrizione dell'Azienda di Credito

PER IL CONTRIBUENTE
(da allegare alla dichiarazione)

(CARTA BIANCA, GRAFICA COLORE NERO)

ALLEGATO 1/3

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza

SEDE FILIALE SUCCURSALE AGENZIA PROVINCIA (sigla)

Attesta che con delega irrevocabile in data odierna, ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto da:

DICHIARANTE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME | DATA DI NASCITA giorno mese anno | SESSO (M o F) | STATO CIVILE (a)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla) | CODICE FISCALE (obbligatorio)

RESIDENTE IN | COMUNE | PROV. (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO

e da:

CONIUGE

COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA giorno mese anno | SESSO (M o F)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla) | CODICE FISCALE (obbligatorio)

ordine di pagare per l'anno d'imposta 19 ... alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato

Importante: leggere le avvertenze

codice (b) **imposta (b)**

Lire (in lettere) Lire .000 (in cifre)

soprattassa

Lire (in lettere) Lire .000 (in cifre)

che si impegna a versare alla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nei termini previsti dalle vigenti leggi.

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è destinata la dichiarazione dei redditi)

PROVINCIA (sigla) | Centro di Servizio o Ufficio Imposte Dirette di

DATA giorno mese anno | CODICE BANCA: CODICE AZIENDA | CODICE DIPENDENZA

Indicazione e sottoscrizione dell'Azienda di Credito

PER IL CONTRIBUENTE

(CARTA BIANCA, GRAFICA COLORE NERO)

ED. 1991

ALLEGATO 1/4

AVVERTENZE

Spazio a disposizione del Ministero delle Finanze

(CARTA BIANCA, GRAFICA COLORE NERO)

91A2159

DECRETO 9 maggio 1991.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Napoli dalla quale risulta che il giorno 16 marzo 1991 quel direttivo ufficio ha funzionato irregolarmente a causa della segnalazione circa la presenza di ordigni esplosivi;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Napoli è accertato per il giorno 16 marzo 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2161

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 11 maggio 1991.

Aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico. (Provvedimento n. 15/1991).

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 3 del 27 gennaio 1988 con il quale tra l'altro, il Presidente delegato del C.I.P. è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti la determinazione annuale delle aliquote di sovrapprezzo e contributo per l'onere termico;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 22 novembre 1988, n. 24 del 3 agosto 1990, n. 27 del 18 settembre 1990 e n. 5 del 15 febbraio 1991 con i quali sono state determinate le aliquote di sovrapprezzo termico;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio del petrolio greggio di importazione (P.G.I.) riferito ai mesi di dicembre 1990, gennaio, febbraio e marzo 1991 è stato individuato in 184.780 lire per tonnellata che non comporterebbe variazioni delle attuali aliquote di sovrapprezzo termico;

Considerata la tendenza in atto del mercato petrolifero che è in fase di assestamento su quotazioni più contenute rispetto al valore di riferimento: tendenza consolidatasi nei mesi di febbraio e marzo 1991;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad un adeguamento delle aliquote ordinarie di sovrapprezzo e di contributo aderente alla media delle quotazioni del greggio dei mesi di febbraio e marzo 1991 pari a L./tonn. 154.994;

Considerata inoltre l'opportunità di adeguare le aliquote di sovrapprezzo termico per le forniture per gli usi domestici, alla esigenza perseguita dal Governo, di contenere gli indici inflattivi in materia;

Delibera:

Le aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico per le forniture in bassa tensione sono le seguenti:

1) Forniture per usi domestici fino a 3 kW a tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile compreso tra due letture consecutive dei misuratori	9,30 L./kWh
2) Altre forniture per usi domestici e per i consumi eccedenti il quantitativo di cui al precedente punto 1)	54,10 L./kWh
3) Forniture per usi agricoli	35,40 L./kWh
4) Altre forniture	38,10 L./kWh

Tutte le altre aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico di cui alla lettera *A*) del provvedimento C.I.P. n. 5/1991 sono ridotte del 14,3%.

Le aliquote di contributo per l'onere termico di cui alla lettera *B*) del soprarichiamato provvedimento C.I.P. sono ridotte del 14,3%.

Roma, 11 maggio 1991

Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO

91A2167

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 11 marzo 1991, n. 75, recante: «Interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico».

Il decreto-legge 11 marzo 1991, n. 75, recante: «Interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 12 marzo 1991.

91A2149

Mancata conversione del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, recante: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa».

Il decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, recante: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 13 marzo 1991.

91A2150

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione alla produzione all'importazione ed al commercio di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 6 aprile 1991 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa Basf-Italia S.p.a., con sede in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8, l'autorizzazione concernente la produzione, l'importazione ed il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati:

Prodotto	Numero registrazione	Data
Basanil 11-38	7237	26-11-1987
Copac	7298	10-12-1987
Granozol	7258	26-11-1987
Kumulus FL	5524	9-11-1983
Ronilan F Combi	6793	1-10-1986
Pyron FL	6646	18- 3-1986
Pyron	5066	24-11-1982
Pomax F	7076	26- 5-1987
Triagran C	7873	21- 9-1989
Triagran	7875	21- 9-1989
Calixin M	4818	5- 6-1982
Bavical F	7251	26-11-1987

91A2115

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 213/S del 3 maggio 1991 sono state sospese le autorizzazioni alla produzione ed al commercio delle seguenti specialità medicinali, tenuto conto che le indicazioni terapeutiche a suo tempo proposte, riferite essenzialmente ad una attività anabolizzante e ricostituente, non appaiono più accettabili e che l'uso pediatrico previsto per alcune preparazioni contrasta con gli attuali orientamenti scientifici:

Anabolex - 25 compresse - cod. 016524011 - Samil S.p.a. - cod. fisc. 00404510588, via Gerano, 5 - Roma;

Anabolicum - gocce mg 30 ml 13,34 - cod. 021184027 - Parke Davis S.p.a. - cod. fisc. 09810140153, via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano);

Aristoanabol - 20 compresse - cod. 019501016 - Farma Biagini S.p.a. - cod. fisc. 00883180465 - Castelvecchio Pascoli (Lucca);

Astenile - 6 fiale + 6 fiale ml 3 im/iv - cod. 022557019 - Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. - cod. fisc. 00748210150, via Civitali, 1 - Milano;

Esiclene - gocce mg 25 ml 25 uso pediatrico - cod. 021662010 - LPB - Istituto farmaceutico S.p.a. - cod. fisc. 00738480151, via dei Lavoratori, 54 - Cinisello Balsamo (Milano):

Primobolan Depot - 1 fiala mg 20 uso pediatrico - cod. 020005029 - Schering S.p.a. - cod fisc. 00750320152, via Mancinelli, 11 - Milano;

Stomanabol B12 - 12 compresse - cod. 018521017 - Farma Biagini S.p.a. - cod. fisc. 00883180465 - Castelvecchio Pascoli (Lucca);

Tonormon - 20 compresse - cod. 010451019 - Ceccarelli A. e C. dei F.lli Dr. Tanganelli - cod. fisc. 00438580482, via Caponsacchi, 31 Firenze.

Contemporaneamente, con provvedimenti datati 3 maggio 1991, il Ministero della sanità ha imposto alle aziende farmaceutiche titolari della registrazione delle specialità medicinali sottoelencate la vendita dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile, e di ridurre le indicazioni, limitandole al trattamento dell'osteoporosi in accordo con gli attuali orientamenti tecnico-scientifici:

Decadurabolin - fiale - cod. 017712011 e 017712035 - Organon Italia;

Winstrol - compresse e fiale - cod. 020122014 e 020122026 - Zambon;

Durabolin - fiale - cod. 012655015 - Organon Italia;

Primobolan Depot - fiale - cod. 020005017 - Schering;

Stenabolin - fiale (adulti) - cod. 015966017 - Afi;

Esiclene - compresse e fiale - cod. 021662022 e 021662034 - LPB;

Anabolicum - capsule - cod. 021184015 - Parke Davis;

Oxandrolone - compresse - cod. 023127020 - SPA;

Anticatabolin - fiale - cod. 015060015 - Nativelle;

Dynabolon - fiale - cod. 023342013 Crinos.

Con decreto in data 8 maggio 1991 il Ministero della sanità ha autorizzato la società Recordati industria farmaceutica S.p.a. a continuare la produzione e commercializzazione della specialità medicinale Astenile 6 fiale + 6 fiale ml 3 im/iv (codice 022557019), già inclusa nel citato decreto n. 213/S, con le sole indicazioni di trattamento di stati nevrotici e depressivi, in particolare del climaterio, compatibili con le reali proprietà del prodotto.

Anche tale prodotto è stato assoggettato al regime di vendita dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Si richiama all'attenzione delle aziende interessate, dei distributori e dei farmacisti che le specialità medicinali di cui rimane sospesa la registrazione non possono essere più oggetto di vendita; per le specialità variate negli stampati, la cui vendita è stata subordinata a presentazione di ricetta medica non ripetibile, i farmacisti sono invitati a restituire alle aziende titolari le confezioni giacenti in farmacia, per l'adeguamento delle etichette e dei fogli illustrativi.

91A2075

MINISTERO DEL TESORO

N. 87

Corso dei cambi del 7 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1276,650	1276,650	1276,650	1276,650	1276.650	1276,650	1276,680	1276.650	1276.650	1276.650
E.C.U	1521,700	1521,700	1522 —	1521.700	1521,700	1521.700	1521,510	1521.700	1521.700	1521.700
Marco tedesco	739,750	739,750	740 —	739,750	739,750	739,750	739,840	739.750	739,750	739.750
Franco francese	218.590	218,590	219,250	218.590	218,590	218,590	218.570	218.590	218.590	218.590
Lira sterlina	2189,200	2189,200	2190	2189.200	2189,200	2189,200	2189,100	2189.200	2189,200	2189.200
Fiorino olandese	656.660	656.660	657 —	656,660	656,660	656.660	656,640	656.660	656,660	656.660
Franco belga	35,968	35,968	36.020	35,968	35,968	35,968	35,962	35,968	35.968	35,960
Peseta spagnola	11,976	11,976	12 —	11,976	11,976	11,976	11,977	11,976	11,976	11.970
Corona danese	193,600	193.600	193,500	193.600	193,600	193,600	193,600	193,600	193.600	193.600
Lira irlandese	1979,500	1979,500	1979 —	1979,500	1979,500	1979,500	1979 —	1979.500	1979,500	
Dracma greca	6,800	6,800	6,800	6.800	6,800	6,800	6,780	6.800	6.800	
Escudo portoghese	8,571	8,571	8,580	8,571	8,571	8,571	8,569	8,571	8.571	8.570
Dollaro canadese	1110,300	1110,300	1110 —	1110.300	1110,300	1110.300	1110,050	1110.300	1110.300	1110.300
Yen giapponese	9,219	9,219	9.220	9,219	9,219	9,219	9,217	9.219	9.219	9.210
Franco svizzero	873,440	873,440	873 —	873.440	873,440	873,440	873,380	873.440	873.440	873.440
Scellino austriaco	105.099	105,099	105,10	105,099	105,099	105,099	105,110	105.099	105,099	105.090
Corona norvegese	190,020	190,020	190 —	190.020	190,020	190,020	190,020	190.020	190.020	190.020
Corona svedese	207 —	207 -	207 -	207	207	207	207,010	207	207	207
Marco finlandese	317.900	317,900	318 -	317,900	317,900	317,900	317,950	317.900	317,900	
Dollaro australiano	996,300	996.300	997 —	996.300	996,300	996,300	996.300	996.300	996.300	996.300

Media dei titoli del 7 maggio 1991

Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	99,135
» » » 22- 6-1987/91	99,200
» » » 18- 3-1987/94	84,900
» » » 21- 4-1987/94	84,675
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97,150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,275
» » » 10% 18- 4-1987/92	101,125
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,900
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 -
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109,500
» » » TR 2,5% 1983/93	97,250

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91	100 -
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100.250
» » » » 1- 9-1984/91	100.475
» » » » 1-10-1984/91	100,625
» » » » 1-11-1984/91	100,600
» » » » 1-12-1984/91	100,475
» » » » 1- 1-1985/92	100,450
» » » » 1- 2-1985/92	100,275
» » » » 18- 4-1986/92	101,125
» » » » 19- 5-1986/92	100.900
» » » » 20- 7-1987/92	100,200
» » » » 19- 8-1987/92	100,375
» » » » 1-11-1987/92	100,525
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 2-1988/93	99,925
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,375
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,675
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,475
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,900
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,425
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,775
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,325
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,175
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,325
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,150
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,425
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,275
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,700
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,500
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,675
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,925
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100 —
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100 —
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,275
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,925
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,550
»	»	»	»	1-11-1989/94	100 —
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,350
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,325
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,700
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,475
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,550
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,700
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,825
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,225
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,280
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,175
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,850
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,650
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,175
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,275
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,350
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100 —
»	»	»	»	1- 4-1986/96	100 —
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,925
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,625
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,950
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,675
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,950
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,475
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,700
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,750
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98 —
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,150
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,250
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,600
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,800
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,500
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,600
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,450
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98 —

Buoni Tesoro	Pol.		Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro	Pol.		11,50%	1-11-1991	99,675
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,700
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	98,775
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	98,550
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,175
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,525
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,275
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,075
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,125
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,125
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,150
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,350
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,100
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,175
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,150
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,625
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,600
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,450
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,200
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,175
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,475
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,700
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,550
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,525
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,350
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,325
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,200

Certificati credito Tesoro			E.C.U.	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro			E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,175
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	100,350
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	99,475
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	99,325
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,275
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,475
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,100
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	101,450
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	100,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,350
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,175
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,900
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,425
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,300
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,025
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,200
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	96,75
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,250
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,650
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,525
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,900
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,200
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	104,050
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,750
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,450
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M07051

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di economia e commercio:

economia politica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

paleontologia;
primatologia.

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura francese moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà scienze politiche:

metodologia delle scienze politiche;
economia aziendale.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «S. CUORE» DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

psicologia.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di economia e commercio:

amministrazione del personale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di architettura:

composizione architettonica (prima annualità);
storia dell'architettura (prima annualità);
ecologia applicata;
tecnica delle costruzioni (seconda annualità).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di magistero:

linguistica teorica;
psicologia dell'arte e della letteratura;
sociologia;
geografia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

antropologia;
botanica;
chimica fisica;
logica matematica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di agraria:

viticoltura;
economia del mercato dei prodotti agricoli;
chimica organica.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di giurisprudenza:

procedura penale;
istituzioni di diritto penale;
diritto arbitrale.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia della politica;
storia economica;
storia del teatro e dello spettacolo.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

metodi di approssimazione;
economia ed organizzazione aziendale;
elaborazione dell'informazione non numerica;
ricerca operativa;
ricerca operativa e gestione aziendale;
progetto di sistemi numerici.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2136

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni allo statuto dell'istituto per ciechi «G. Garibaldi» di Reggio Emilia

Con decreto ministeriale 10 aprile 1991 è stata approvata la modifica dell'art. 2 dello statuto dell'Istituto per ciechi «G. Garibaldi» di Reggio Emilia, ai sensi della quale agli originari scopi istituzionali previsti dall'art. 2 si aggiungono:

a) alla formazione dei docenti per l'istruzione e l'educazione degli alunni handicappati, secondo la normativa vigente;

b) alla produzione di materiale tiflotecnico;

c) alla istituzione di servizi specificatamente attrezzati per la riabilitazione, la qualificazione e riqualificazione di quanti abbiano perduto la vista in età adulta o, comunque, post-scolastica.

91A2114

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990, il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991 e il provvedimento n. 13/1991 del 24 aprile 1991, tenuto conto del

decreto-legge n. 151 del 13 maggio 1991 si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 7 maggio 1991 e praticabili con la stessa decorrenza del sopracitato decreto-legge, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti.*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.480
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	315
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.115
Gasolio agricoltura	»	318
Petrolio agricoltura	»	307
Gasolio pesca e piccola marina	»	291
Petrolio pesca e piccola marina	»	281

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri (gasolio e olio combustibile fluido):

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.079	1.084	1.089	1.094	1.099
Petrolio (*)	»	804	809	814	819	824
Olio comb.le fluido	L./kg	586	591	596	601	606

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 31 luglio 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio

91A2185

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Drena

Con deliberazione n. 2274 di data 8 marzo 1991, la giunta provinciale ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 1515/16, 1515/17, 1515/10, 132/1, 1426/2, 1515/4, 868/1 e 871/1 in comune catastale di Drena dal demanio al patrimonio provinciale.

91A2117

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 3 maggio 1991 concernente: «Modalità di versamento al concessionario delle imposteIrpef, Irpeg e Ilor dovute sulla base di dichiarazioni integrative, per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione, nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 1991).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 16 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al quinto rigo del primo capoverso, dove è scritto: «... presentare dichiarazioni integrative *sui* redditi;», leggasi: «... presentare dichiarazioni integrative *dei* redditi;».

Alla pag. 17, al rigo 18 della seconda colonna, dove è scritto: «Cod. 2121 Gruppo 49 - imposta sostitutiva *Irpef* e ...», leggasi: «Cod. 2121 Gruppo 49 - imposta sostitutiva *Irpeg* e ...».

91A2180

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l.
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 183
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE.DI. S r l
Via Roma, 80
VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F
Piazza V E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 26

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima prescelto con la somma di **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 9 1 *

L. 1.200